



11 MARZO 2016

AOO_108 / 0003403

PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Destinatario:

Al Comuni costieri
Alla c.a. dei sig.ri dirigenti e/o funzionari
comunali responsabili del Demanio marittimo
LORO SEDI

Circolare

Oggetto: Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17 recante "Disciplina della tutela e dell'uso della costa" – Esercizio delle funzioni di gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale in ambito di demanio portuale di competenza regionale.

Come è noto, con la nuova legge regionale 10 aprile 2015, n. 17, è stata attribuita al Comune costiero la competenza all'adozione dei Piani Regolatori portuali ed è stato stabilito che il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime sia subordinato tanto alla presenza di un Piano regolatore Portuale (PRP) "formalmente approvato ai sensi della L. 84/1994" quanto alla conformità della richiesta concessione alle previsioni del suddetto piano.

Il comma 9 dell'art. 5 della legge prevede espressamente che:

"Le concessioni demaniali marittime devono essere conformi al Piano regolatore portuale. L'attuazione delle previsioni del Piano regolatore portuale costituisce ragione di pubblico interesse per la revoca, in applicazione dell'articolo 42 del Codice della navigazione, delle concessioni esistenti e di quelle in contrasto con il Piano medesimo. In assenza del Piano regolatore portuale è vietato il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime."

A seguito di dubbi interpretativi sorti in ordine alla formulazione del predetto comma, si ritiene opportuno chiarire la portata applicativa del divieto al rilascio di nuove concessioni demaniali marittime ivi contemplato.

Sul punto occorre evidenziare che la norma in questione mira ad assicurare che nelle nuove istanze di concessioni demaniali marittime in ambito portuale possano essere contemplate opere coerenti con le previsioni di un PRP aggiornato alle nuove esigenze e formalmente approvato ai sensi della L. 84/1994.

Tanto al fine di scongiurare, in particolare, che per la realizzazione delle opere pianificate con il PRP la pubblica amministrazione debba corrispondere l'indennizzo di cui al richiamato art. 42 del Codice della Navigazione, non solo su *concessioni esistenti e in contrasto con il Piano medesimo*, ma anche su concessioni rilasciate dopo l'entrata in vigore della L.R. 17/2015 (nuove concessioni) che abbiano dato luogo alla costruzione di nuove opere stabili che risultino poi non conformi ad un PRP approvato successivamente.

www.regione.puglia.it

Ufficio Demanio marittimo

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 5403426

mail: r.bologna@regione.puglia.it - pec: demaniomarittimo.bari@pec.rupar.puglia.it





Nella suddetta norma non vi è alcun elemento testuale o sistematico che deponga nel senso dell'estensione del divieto anche alla "novazione" delle concessioni esistenti alla loro scadenza, novazione che - in attuazione dei principi comunitari di concorrenza e di libertà di stabilimento che escludono il rinnovo automatico in favore del concessionario uscente - non può tuttavia che intendersi come riassegnazione - con procedura a evidenza pubblica - di aree (zone demaniali e specchi acquei) e manufatti (pertinenze demaniali) esistenti e già in concessione, o comunque assegnazione ex novo di aree e/o manufatti già esistenti.

Quanto sopra può essere ritenuto anche alla luce della esigenza di salvaguardia degli interessi - erariale e degli enti gestori - alla riscossione di canoni e imposte sulle concessioni e al mantenimento in buono stato d'uso dei beni del demanio marittimo, anche nel rispetto dell'art.41 della Costituzione.

Pertanto, in ambito di demanio portuale di competenza regionale e ove non sia in vigore un Piano Regolatore formalmente approvato ai sensi della l. 84/1994, non si ravvisa come in contrasto con la norma regionale che *vieta* il rilascio di *nuove concessioni* demaniali marittime (comma 9, ultimo periodo, dell'art. 5 della legge), l'attività gestoria consistente nella mera assegnazione per il mantenimento in concessione di aree demaniali marittime (zone demaniali e specchi acquei) e di pertinenze demaniali marittime, beninteso alle seguenti condizioni restrittive:

- che nella concessione non siano contemplate nuove opere;
- che la durata non sia superiore al quadriennio ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, primo periodo, del Codice della Navigazione, e sia espressamente contemplata la clausola di precarietà (validità fino all'entrata in vigore del PRP con revoca automatica discrezionale ed esclusione di ogni forma di indennizzo ex art. 42, primo periodo, cod. nav);
- che l'assegnazione avvenga con procedura a evidenza pubblica e con criteri di selezione predeterminati;
- che venga preventivamente verificata la compatibilità dell'uso in concessione con le preponderanti esigenze della pesca e degli altri usi pubblici del mare, nonché degli "altri usi pubblici" di cui all'art. 34 cod. nav..

A.P. Pianificazione delle Coste
Ing. Raffaella Bologna

Il Dirigente del Servizio
Ing. Sergio De Feudis

www.regione.puglia.it

Ufficio Demanio marittimo

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 5403426

mail: r.bologna@regione.puglia.it - pec: demaniomarittimo.bari@pec.rupar.puglia.it